

**REGIONE PIEMONTE  
CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 17/2012

---

OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" E L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TORINO PER L'APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE PENALE E DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.

---

L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di maggio, alle ore 14.00, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4 - regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art. 27 della Costituzione sancisce che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

premessi che la Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche, prevede all'art. 47 che "[...] l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato";

dato atto che l'art. 165 del codice penale che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività ricalcata sul procedimento innanzi al Giudice di pace di cui all'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n° 274 e relativo Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001;

rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" prevede:

- all'art. 1 che "il trattamento rieducativo [...] è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
- all'art. 27 che con il detenuto venga espletata "una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
- all'art. 68, comma 6, che "le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale (oggi UEPE), curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";
- all'art. 118 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire "una sollecitazione per una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

considerato che l'Ufficio di esecuzione penale esterna ha tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

dato atto che lo svolgimento di attività da parte dei detenuti in regime di semi-libertà a beneficio della collettività può costituire una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso, nonché un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

considerato che il Con.I.S.A. per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le proprie funzioni intende promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio e più in generale, con soggetti del privato sociale;

rilevato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, da svolgersi presso le sedi/servizi del Consorzio e/o presso i soggetti sopra citati;

vista la bozza di convenzione inviata dall'Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino per l'inserimento di soggetti detenuti in attività di "giustizia ripartiva" e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto pertanto di sottoporre all'Assemblea Consortile l'approvazione della Convenzione tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - per l'applicazione della mediazione penale e della giustizia ripartiva;

visto il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Consortile;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

### **DELIBERA**

1. di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile, per le ragioni riportate in premessa, la Convenzione tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino per l'applicazione della mediazione penale e della giustizia riparativa di cui in premessa - Convenzione allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Direttore del Consorzio sia la sottoscrizione della Convenzione, sia la messa in atto di tutti gli atti necessari e conseguenti alla piena applicazione della Convenzione stessa;
3. di dare atto che la Convenzione di che trattasi avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con eventuale possibilità di rinnovo;
4. di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi in materia di personale, fatte salve le assicurazioni di cui al punto precedente;
6. di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente;



**REGIONE PIEMONTE**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335  
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:** PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" E L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TORINO PER L'APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE PENALE E DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.


**N.17 /2012 DEL 04/05/2012**

**Pareri prescritti dalla normativa vigente**

Parere di regolarità tecnica dell'atto: **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa **4 MAG. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Roberto Maresca*

Parere di regolarità contabile dell'atto: **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
RAGIONERIA

Susa .....

.....

**CONVENZIONE TRA  
L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TORINO  
e IL Con.I.S.A "VALLE DI SISA"**

L'Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino, nella persona del Direttore dott.ssa Angela Maria REALE nata a Salerno il 23/11/1956, elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, in Corso Traiano 84, Torino.

e

il Con.I.S.A. "Valle di Susa", nella persona del Direttore Anna BLAIS, nata a Susa (TO) il 04/03/1955, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso il Con.I.S.A. Valle di Susa, che opera in nome e per conto dei 37 Comuni ad esso aderenti, di cui all'allegato elenco

concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà,

Visto:

- l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: *" le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- la legge n.354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all'art.47 che *" (...) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)"*;
- l'art.165 del codice penale che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività ricalcata sul procedimento innanzi al Giudice di pace di cui all'art. 54 del DL.vo 28 agosto 2000 n° 274 e relativo Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001;
- l'art. 73 del DPR 309/90 al comma 5bis che prevede, limitatamente ai soggetti tossicodipendenti, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità in luogo di pene detentive e pecuniarie;
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
  - all'art. 1 che *"il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*,
  - all'art. 27 che la persona giunga ad una *"riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"*,

- all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli Uffici di esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
- all'art. 118 che gli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna si adoperino a favorire *“una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”*.
- la L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede, all'art. 6, che i comuni *“nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”*;
- il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce al comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
- la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L.383/00 sulle “Associazioni di promozione sociale”;

CONSIDERATO che l' Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Istituto penitenziario del Ministero della Giustizia hanno tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che il Con.I.S.A. per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le proprie funzioni intende promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio e, più in generale, con soggetti del privato sociale;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso le sedi/servizi del Consorzio e/o presso i soggetti sopra citati;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e della sue esigenze familiari;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### ***Articolo 1 - Finalità***

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti in esecuzione di pena, siano essi detenuti che in misura alternativa, che abbiano aderito ad un progetto riparativo;

### ***Articolo 2 - Impegno delle parti***

L' Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino si impegna a:

- collaborare con il Con.I.S.A. per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti,
- segnalare al Consorzio il nominativo di ogni soggetto in esecuzione di pena che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle risorse messe a disposizione;
- comunicare il nominativo dell'Assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto in esecuzione di pena e il contesto in cui è inserito.

Il Con.I.S.A. "Valle di Susa" si impegna a:

- individuare, nel territorio di competenza, risorse messe a disposizione anche da parte di soggetti del privato sociale (Associazioni di volontariato, Fondazioni, Enti morali, Cooperative sociali e organismi non lucrativi in genere) idonee per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti in esecuzione di pena, verificandone preventivamente la disponibilità e valutandone la compatibilità
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;

- prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- collaborare con l' Ufficio di esecuzione penale esterna nel redigere un progetto individuale per ogni singolo soggetto condannato che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
- assumere l'onere della copertura assicurativa del condannato, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per quanto attiene la responsabilità civile verso i terzi;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l' Ufficio di esecuzione penale esterna e il condannato l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- comunicare trimestralmente all'Ufficio di esecuzione penale esterna le presenze della persona inserita;
- segnalare tempestivamente – e prima di una eventuale rescissione del contratto - eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del soggetto;
- rilasciare al soggetto in esecuzione di pena un attestato relativo alla durata e alla tipologia di attività prestata.

### **Articolo 3 – Durata e diritto di recesso**

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - foro di Torino.

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore  
dell'Ufficio esecuzione Penale Esterna  
Dott.ssa Angela Maria REALE

Il Direttore  
del Con.I.S.A "Valle di Susa"  
Dott.ssa Anna BLAIS

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmato

IL PRESIDENTE  
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:  
\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

VISTO:

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

VISTO:

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO